

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, INTERMEDIAZIONE E ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) E DI GESTIONE DELLE POLIZZE E DEI SINISTRI IN FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA – CIG: B2D4667582.

CHIARIMENTO N. 5

Quesito: *“Con riferimento all’art. 2 comma xi. del Capitolato, il quale prevede la Nomina del Broker quale Responsabile del trattamento Dati, si chiede conferma che in tema di Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il broker aggiudicatario assumerà il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati in luogo di Responsabile. Ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall’intermediario assicurativo sia di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati.*

Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell’interesse del cliente, necessita di un grado di autonomia operativa ampio che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. In particolare, si osserva che, ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell’attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. Inoltre, l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di delega da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. L’attività di intermediazione assicurativa, infatti, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; d.lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l’esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un’Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell’art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, in considerazione del fatto che il Seggio di Gara è un organo perfetto, nel senso che al suo interno si debbono ritrovare tutte le competenze tecniche, giuridiche e assicurative necessarie per valutare le offerte, la presente Società è disponibile ad elaborare tutti quegli strumenti che possano risultare utili ai fini delle valutazioni delle stesse ma non può presenziare alle sedute poiché si andrebbe ad instaurare un conflitto di interessi.

Quindi si chiede di confermare che l'assistenza tecnica richiesta sia "alle" apposite Commissioni istituite per lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi assicurativi e non "nelle" (al loro interno).

Risposta: “Con riferimento al primo punto, si rileva che il Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali n. 9169688 chiarisce il solo ruolo dell’impresa assicuratrice nell’ambito di una gara d’appalto, non riguardando in alcun modo il rapporto tra amministrazione appaltante e società aggiudicataria del servizio di brokeraggio.

Infatti, nel Provvedimento sopracitato, non è prevista alcuna analogia tra l’attività di brokeraggio e l’attività svolta dall’impresa assicuratrice.

Si rappresenta, inoltre, che il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento delle attività elencate nel Capitolato è svolto dalla società aggiudicataria per conto della stazione appaltante e per tale motivo la società aggiudicataria dovrà essere nominata Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).

In riferimento al grado di autonomia operativa menzionata nel quesito, si rileva che “le istruzioni del Titolare del trattamento possono lasciare un margine tale da consentire al Responsabile del trattamento di scegliere i mezzi tecnici e organizzativi più idonei”, così come precisato nelle "Linee guida 07/2020 sui concetti di Titolare del trattamento e di Responsabile del trattamento ai sensi del GDPR" adottate il 7 luglio 2021 dall’ European Data Protection Board (“EDPB”).”

Infine, per quanto riguarda le considerazioni in merito all’assistenza tecnica da fornirsi al Seggio di gara, si conferma la correttezza dell’osservazione dell’Operatore Economico: consulenza “nelle apposite Commissioni” è da intendersi “alle apposite Commissioni”.

F.TO LA RESPONSABILE UNICA DEL PROGETTO

(Dott.ssa Carola Gasparri)